



i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2012\1077.doc

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

**D e t e r m i n a z i o n e   D i r e t t o r i a l e**

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1077	000	PER	12	0135	12 SETTEMBRE 2012

**O G G E T T O :**

CONVENZIONE TRA LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELL'ISTITUTO DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA - I.P.P. DI TORINO E L'A.S.L. CN2, PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI PRATICO-CLINICI IN PSICOTERAPIA, FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8 DEL DECRETO 509/98. A.A. 2011/2015.

**I L   D I R E T T O R E   D E L L A   S . O . C .  
A M M I N I S T R A Z I O N E   D E L   P E R S O N A L E**

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 561/000/DIG/12/0013 del 7 maggio 2012;

Vista la richiesta, prot. Arrivo n. 0052977 del 4 settembre 2012, dell'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino, di convenzione per tirocinio di formazione a favore degli allievi della Scuola per gli anni accademici 2011/2015;

Premesso che:

- l'art. 18 comma 1 della legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il D.M. Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n. 196/97":
  - a) prevedono la realizzazione di iniziative di tirocinio, al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
  - b) individuano, fra i soggetti promotori di tali iniziative, le Università;
  - c) dispongono che i tirocini si svolgano sulla base di apposite convenzioni fra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati;
- il Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei":
  - ✓ all'art. 1 annovera il tirocinio fra le attività formative finalizzate ad assicurare la formazione culturale e professionale
  - ✓ all'art. 3 comma 4 individua come obiettivo dei corsi di laurea anche l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali
  - ✓ all'art. 10 definisce come indispensabili le attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante conoscenza diretta del settore lavorativo, tra cui, in particolare, i

Segue determinazione n. 1077/000/PER/12/0135 del 12 settembre 2012

tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 1 del D.L. 25 marzo 1998, n. 142 in attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visti:

- il D.M. 142 del 25.03.1998 ad oggetto: "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la Legge n. 30 del 14.02.2003 recante: "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";

Atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con Direttiva 1° agosto 2005 (Direttiva 2/2005), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, ha chiarito le modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni al fine anche di favorirne la diffusione e di favorire la cooperazione ed interazione tra pubblica amministrazione e mondo della formazione e ricerca universitaria;

Preso atto della disponibilità dell'A.S.L. CN2 ad accogliere studenti della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica - I.P.P. di Torino con sede in Via della Consolata, 2 - 10122 Torino, affinché possano completare il loro corso di studi con un tirocinio, previa stipula di idonea convenzione;

Avendo il sottoscritto, in qualità di Responsabile della S.O.S. O.S.R.U., curato l'istruttoria della pratica;

#### D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegata convenzione tra l'A.S.L. CN2 Alba-Bra e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica - I.P.P. di Torino per gli anni accademici 2011/2015, per lo svolgimento di tirocini da parte degli allievi, medici e psicologi, della Scuola medesima;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a Bilancio;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.O.S. Prevenzione e Protezione, per quanto di competenza;
- di trasmettere copia del presente atto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera g) della L.R. 31/92 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.



IL DIRETTORE S.O.C.  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
Franco CANE

Allegato: - convenzione ASL CN2/Scuola di Specializ. in Psicoterapia Psicoanalitica

Archivio: I.5.1

Cod. delega: PER/OSR/1

TR/luu

Segue determinazione n. 1077/000/PER/12/0135 del 12 settembre 2012

Det. 1077/2012

CONVENZIONE TRA LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELL'ISTITUTO DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA - I.P.P. DI TORINO E L'ASL CN2 (ex ASL 18) , PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI PRATICO-CLINICI IN PSICOTERAPIA, FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8 DEL DECRETO 509/98.

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA

TRA

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino - I.P.P., con sede in Via Della Consolata 2 , 10122Torino – Codice Fiscale n. 97562240016 - in persona del suo legale rappresentante, Dott. Filippo BELLAVIA, nato a Caltanissetta il 06/05/1958, residente in Givoletto (To), via Capitano De Poi, C.F. BLLPP58E06B429M, e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'I.P.P. medesima,

E

L'Azienda Sanitaria Locale CN 2 Alba-Bra (ex ASL 18) – Codice Fiscale n. 02419170044 – in persona del rappresentante, dott.Franco Cane, nato a Fossano il 18 agosto 1956 Direttore SOC Amministrazione personale, e domiciliato, ai fini della presente convenzione, ad Alba (CN) Via Vida, 10,

VISTA

- la Legge n. 56 del 18/12/1989, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo, fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ed equipara le scuole di psicoterapia riconosciute alle scuole di specializzazione universitaria,
- il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, e l'obbligo per gli allievi delle stesse di un tirocinio pratico-clinico quadriennale di non meno di 100 ore annue
- le successive ordinanze ministeriali,
- l'abilitazione dell'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica - IPP da parte del M.U.R.S.T. ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia, come da Decreto del 16 novembre 2000, Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2000,

TENUTO CONTO DEL

D.M.L.P.S.142/98 che regolamenta l'effettuazione dei tirocini di formazione e orientamento,

SI CONVIENE

di siglare la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico-clinico in psicoterapia per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'I.P.P., su proposta del Presidente dello stesso, all'interno delle strutture dell' ASL CN2 (ex ASL 18)

E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'ASL CN 2 (ex ASL 18) assicura all'interno delle sue strutture lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98, garantendo l'espletamento dell'attività di psicoterapia idonea all'acquisizione della necessaria esperienza pratico-clinica da parte degli specializzandi, nei periodi e per la durata che saranno di volta in volta concordati tra i Direttori di Dipartimento, i Dirigenti Responsabili dei vari Servizi interessati e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'I.P.P.

Gli allievi della scuola sono laureati in medicina o in psicologia, abilitati ai sensi di legge, iscritti ai rispettivi ordini professionali.

**ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO**

L'attività degli specializzandi in psicoterapia viene organizzata dai responsabili dei servizi coinvolti, in accordo con il responsabile dei tirocini dell'I.P.P. Il responsabile del servizio individua un medico psicoterapeuta o uno psicologo psicoterapeuta con funzioni di tutor interno. La Scuola garantisce, all'interno del suo progetto formativo, spazi di supervisione di tirocinio e di casi clinici, in gruppo, e spazi di supervisione individuale.

La Scuola fornisce ad ogni studente apposito libretto di tirocinio annuale, su cui vengono registrate le ore di tirocinio svolte, le caratteristiche dell'attività svolta, il giudizio del tutor dell'istituzione.

**ART. 3 – OBBLIGHI DEGLI SPECIALIZZANDI**

Gli specializzandi sono tenuti a svolgere le attività previste dal loro progetto formativo, ad osservare le norme previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale, a mantenere il segreto professionale e le norme di sicurezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti e operatori (Legge 675/96).

Sono tenuti inoltre a rispettare quanto previsto in materia di igiene, sicurezza e salute sui posti di lavoro, come da richieste aziendali.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con il corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza

**ART. 4 – OBBLIGHI DELLA SCUOLA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNIO E INVALIDITÀ**

Le spese di assicurazione per il rischio di responsabilità civile, di infortunio e di invalidità dei tirocinanti sono a carico degli stessi e per loro conto a carico della Scuola che a tal fine stipula apposita convenzione.

**ART. 5 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA**

Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in alcun caso l'insorgere di rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e l'Azienda.

**ART. 6 - DURATA**

La presente convenzione ha validità quadriennale a partire dall'anno accademico 2011/2012, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

**ART. 7 - CONTROVERSIE**

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Torino

Segue determinazione n. 1077/000/PER/12/0135 del 12 settembre 2012

ART. 8 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto, redatto in triplice originale è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni. Le spese di bollo sono a carico della Scuola.


Il contratto sarà registrato in caso d'uso con oneri a carico di chi vi ricorre ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986

La presente convenzione è redatta in duplice esemplare e non è soggetta all'obbligo di registrazione, in quanto trattasi di prestazioni che non comportano compensi soggetti ad IVA.

Letto, confermato, sottoscritto, in Torino li .....

Il Presidente dell'IPP

Dott. Filippo Bellavia



Il Direttore Generale dell'Azienda

Dott.

**IL DIRETTORE**  
**S.O.C. AMMINE DEL PERSONALE**  
Franco CANE



Segue determinazione n. 1077/000/PER/12/0135 del 12 settembre 2012

**ART. A) Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**

L'azienda ospitante attua, nei confronti del TIROCINANTE tutti gli obblighi previsti a carico del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e ai sensi del D.Lgs. 230/95 per la tutela dalle radiazioni ionizzanti, compresa la valutazione dei rischi, la formazione e l'informazione, la sorveglianza sanitaria ove necessaria e la fornitura di opportuni D.P.I.

Fatto salvo eventuale specifica valutazione dei rischi da effettuarsi in casi particolari, si dà per scontato che i rischi a cui il lavoratore equiparato è sottoposto sono identici a quelli del gruppo omogeneo in cui si trova ad operare.

Il soggetto quindi dovrà comportarsi adottando regole comportamentali identiche a quelle dei dipendenti e, in particolare, per quanto riguarda le problematiche afferenti alla sicurezza, dovrà rispettare quanto disposto dal Preposto e dai Dirigenti del gruppo omogeneo di appartenenza.

**ART. B) Infortuni**

Ai sensi dell'art.2 comma 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. I TIROCINANTI sono equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori dipendenti dell'Azienda che si impegna, in caso di infortunio, con prognosi superiore a tre giorni, ad effettuare la denuncia, entro 48 ore dall'evento, all'INAIL e al soggetto promotore.

In caso di infortunio con prognosi inferiore ai tre giorni, la comunicazione deve essere fatta esclusivamente al soggetto promotore.

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

**ART. C) Modulo di richiesta autorizzazione**

Al fine di poter monitorare la presenza presso l'azienda ospitante del lavoratore equiparato è indispensabile che l'interessato compili in ogni sua parte il modulo allegato alla convenzione (denominato **ALLEGATO A**) e si preoccupi di ottenere la firma del Direttore della S.O.C. ospitante e la firma autorizzativa del Direttore Sanitario di Presidio (o del Direttore del Dipartimento per i lavoratori equiparati che non operano presso i due nosocomi).

Il modulo di richiesta autorizzazione deve ritornare compilato e firmato, prima dell'inizio dell'attività, alla S.O.C. Amministrazione del Personale e al Servizio Prevenzione e Protezione che provvederà al rilascio del cartellino di riconoscimento

*Segue determinazione n. 1077/000/PER/12/0135 del 12 settembre 2012*

<p>Invio al controllo della <b>Giunta della Regione</b>, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento</p> <p>n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza</p> <p><input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione</p> <p><input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p><b>Invio al Collegio Sindacale</b></p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p><b>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:</b></p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p><b>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE</b>                  Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____</p> <p align="center"><b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b></p> <p align="center">_____</p> <hr/> <p align="center"><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo Informatico dell'A.S.L. CN2 (ai sensi dell'art. 32, c. 1, L. 18/06/09 n. 69) il <u>18 SET. 2012</u> per quindici giorni consecutivi</p> <p align="center"><b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b>                  S.O.C. AFFARI GENERALI  <i>Silvia BARACCO</i></p>
<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini</p> <p><input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti <b>non</b> soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile</p> <p><input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)</p>
<p><b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b>                  S.O.C. AFFARI GENERALI  <i>Silvia BARACCO</i></p>	

